



COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

SERVIZI LAVORI PUBBLICI – PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE ed ECOLOGIA
IGIENE e SANITÀ'

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 7

VISTA la legge regionale n. 38 del 12 dicembre recante norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia al n. 143 del 14/12/2016.

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 266 del 30 aprile 2018, con il quale dal 15 giugno al 15 settembre 2018 entra in vigore nel territorio regionale lo stato di grave pericolosità per gli incendi per le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti di anticipare lo stato di allertamento delle strutture operative al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre 2018.

CONSIDERATO che è opportuno estendere le misure di prevenzione al fine di evitare il ripetersi degli incendi, siano essi boschivi o campestri, disponendo provvedimenti per i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di tutti i terreni seminativi o diversamente coltivati del territorio comunale, a tutela dell'incolumità pubblica, dei beni pubblici e privati.

DATO ATTO che questa Amministrazione concorre alla lotta attiva agli incendi delle aree boscate, nel territorio di Pulsano attraverso anche l'utilizzo del Volontariato di Protezione Civile secondo le norme che regolano la materia.

CHE in relazione all'andamento stagionale le condizioni della vegetazione sono tali da rendere elevato il rischio di innesco e propagazione degli incendi.

RITENUTO che, nei casi in cui lo stato dei luoghi rappresenti pericolo grave immediato e attuale per l'incolumità dei cittadini, si provvederà d'ufficio ad eliminare il pericolo paventato a spese del contravventore, oltre alla denuncia penale.

RITENUTO altresì che, ove dagli inadempimenti della presente ordinanza derivino incendi, si procederà alla denuncia del responsabile all'Autorità Giudiziaria Penale per il delitto di cui all'art. 449 del codice penale, ritenendosi l'incendio (o altro disastro) cagionato per colpa e punibile con la reclusione da 1 a 5 anni.

VISTA la L. n. 225 del 24/02/1992 e successive modifiche e integrazioni.

VISTO il decreto legislativo n. 112 del 31.03.1998.

VISTA la Legge Regionale del 30.11.2000 n. 18, artt. 12-13-14.

VISTA la Legge n. 353 del 21.11.2000.

VISTA la legge 100 del 12/07/2012.

VISTE inoltre tutte le leggi e i regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne.

VISTO l'art. 54 comma 4 -7 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lvo n. 267 del 18.08.00 così come riformulato in legge 24.07.2008 n. 125 e successivamente modificato dalla legge n. 48 /2017.



COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

**SERVIZI LAVORI PUBBLICI – PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE ed ECOLOGIA
IGIENE e SANITÀ***

DICHIARA

l'entrata in vigore nel territorio comunale dal **15 giugno al 15 settembre prossimo venturo**, DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI PER LE AREE BOScate, CESPUGLIATE, ARBORATE E A PASCOLO, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti di anticipare lo stato di allertamento delle strutture operative al **1 giugno e/o posticipare al 30 settembre 2018** e per tutte le motivazioni esposte in premessa, che si intendono qui di seguito espressamente richiamate,

ORDINA

A TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI, L'OSSERVANZA DI TUTTE LE NORME RIPORTATE NELLA LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 12 DICEMBRE 2016 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 266 DEL 30 APRILE 2018, CON L' OBBLIGO DI METTERE IN ATTO TUTTE LE MISURE IDONEE A PREVENIRE L'INNESCO E LA PROPAGAZIONE DEGLI INCENDI E CON L'OSSERVANZA DELLE BUONE PRATICHE AGRICOLE NEL RISPETTO DELLE NORME EUROPEE, NAZIONALI E REGIONALI AFFINCHÉ NON SI CREINO CONDIZIONI FAVOREVOLI ALL'INNESCO E ALLA PROPAGAZIONE DEGLI INCENDI E ALLO SVILUPPO DI PARASSITI PERTANTO:

1. È VIETATA l'accensione e la bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo. La bruciatura delle stoppie colture cerealicole prevista al comma 2. dell'art. 2 della citata legge regionale è consentita solo a seguito di preventiva comunicazione, inviata nella forma certificata dalla legge al SINDACO e al DIPARTIMENTO AGRICOLTURA REGIONALE, secondo le indicazioni contenute nel comma 3 del medesimo articolo.
2. È VIETATA nel periodo compreso tra il **1° GIUGNO e il 30 SETTEMBRE** l'accensione e la bruciatura di residui di materiale dell'attività agricola e forestale; nel restante periodo dal **1° ottobre al 31 maggio È POSSIBILE BRUCIARE**, sul sito di produzione, residui vegetali derivanti dall'attività agricola forestale secondo le prescrizioni della legge regionale.
3. I conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggiera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, realizzano contestualmente **ENTRO il 15 luglio di ogni anno** fasce protettive di larghezza non inferiore a metri 15 (quindici) lungo tutto il perimetro del fondo, prive di residui di vegetazione in modo da evitare che un eventuale incendio attraverso il fondo possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
4. I proprietari, agli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare **ENTRO il 31 MAGGIO** di ogni anno, fasce protettive non inferiori a 15 metri lungo tutto il perimetro del fondo per evitare che un eventuale incendio possa propagarsi.
5. È fatto obbligo ai proprietari, agli affittuari e i conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi eseguire **ENTRO il 31 MAGGIO**, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.
6. I proprietari, e i conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà larga almeno 5 metri sgombra da ogni residuo di vegetazione, effettuando anche eventuali spalature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.
7. Ai proprietari, ai gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali alberghi e strutture ricettive nonché strutture antropiche, anche abitazioni e/o aziende agricole isolate, insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di realizzare entro il 31 maggio di ogni anno una fascia di protezione lungo il



COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

**SERVIZI LAVORI PUBBLICI – PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE ed ECOLOGIA
IGIENE e SANITÀ'**

perimetro del proprio insediamento della larghezza di almeno metri 15 (quindici) sgombra da erba secca, arbusti e residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile. Sono fatte salve le distanze di protezione previste dal Decreto del Ministero dell'Interno del 28/02/2014 con capacità ricettiva superiore a 400 persone ovvero da altra normativa di prevenzione incendi (art. 6 della citata legge regionale). I limiti di sicurezza e il compimento delle operazioni sopra dettagliate sono obbligatorie anche per i proprietari, gestori e i conduttori di attività commerciali ad alto rischio esplosivo e/o infiammabilità.

8. Ai proprietari , agli affittuari e i conduttori , a qualsiasi titolo , di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare entro il **31 MAGGIO**, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque tale da assicurare che il fuoco non propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

ORDINA

inoltre che, nei casi in cui lo stato dei luoghi rappresenti pericolo grave immediato e attuale per l'incolumità dei cittadini, si provvederà d'ufficio ad eliminare il pericolo paventato a spese del contravventore, oltre alla denuncia penale;

che, ove dagli inadempimenti della presente derivino incendi, si procederà alla denuncia del responsabile all'Autorità Giudiziaria Penale per il delitto di cui all'art. 449 del codice penale, ritenendosi l'incendio (o altro disastro) cagionato per colpa e pertanto punibile **CON LA RECLUSIONE DA 1 A 5 ANNI**.

È fatto obbligo inoltre:

- alle Società di gestione delle ferrovie, l'Anas, l'Acquedotto Pugliese la Società Autostrade, ai Comuni, le Province, i Consorzi di Bonifica ecc.. **ENTRO IL 31 MAGGIO di ogni anno** secondo quanto previsto dall'art 4 del citata legge regionale lungo gli assi viari di competenza (ivi compresi i tratturi) di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate mediante la rimozione di erba secca, sterpi e ogni materiale infiammabile creando idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti . Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o diserbo, da effettuarsi esclusivamente con mezzi meccanici, fisici, biologici, tale da evitare il ricaccio durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi.

IN VITA

PERTANTO I PROPRIETARI, CONDUTTORI E/O GESTORI A QUALSIASI TITOLO DI FONDI RUSTICI, TERRENI E AREE DI QUALSIASI NATURA E LORO PERTINENZE DELL'INTERO TERRITORIO A BONIFICARE I CIGLI STRADALI O LE BANCHINE PROSPICIENTI I PREDETTI SITI MEDIANTE RASATURA O ESTIRPAZIONE DELLE ERBE E/ STERPAGLIE .

IN CASO DI AVVISTAMENTO INCENDIO CONTATTARE IMMEDIATAMENTE UNO DEI SEGUENTI NUMERI:

1515 COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA FORESTALE;
115 VIGILI DEL FUOCO;
099/5312235 LOCALE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI PULSANO;
099/5312228 UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PULSANO.

Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni contemplate dalla citata legge regionale n. 38 del 12 dicembre 2016 oltre a quanto previsto dall'art. 10 della legge 353/2000, sono soggette a sanzione amministrativa come contemplato dall'art. 12 della medesima legge regionale. Il Comando Carabinieri per la tutela forestale, gli Organi di Polizia , nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme contenute nella citata legge oltre a tutte le leggi e i regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termine di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell'art. 3 quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel termine di 30 gg. dalla notificazione, ricorso al Prefetto, oppure in via alternativa al ricorso al TAR nel termine di 60 gg. dalla notificazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg. dallo stesso termine.



COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

**SERVIZI LAVORI PUBBLICI – PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE ed ECOLOGIA
IGIENE e SANITÀ**

Di notificare la presente Ordinanza:

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO DI TARANTO, COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA FORESTALE, AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TARANTO, AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI PULSANO, REGIONE PUGLIA PRESIDENZA SETTORE PROTEZIONE CIVILE, PROVINCIA DI TARANTO, SERVIZIO FORESTE REGIONALE, ALL'UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE RESPONSABILE COSIMO D'ERRICO.

La presente ordinanza ha la funzione di rendere pubblico il contenuto del predetto Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.266 del 30.4.2018; la stessa unitamente al citato decreto sarà affissa all'Albo Pretorio informatico per gg.60, verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Pulsano all'indirizzo www.comune.pulsano.ta.it, e sul link protezione civile, divulgata mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici dell'intero territorio comunale e comunicati stampa.

Dalla Residenza Comunale li... 22 MAG. 2018

Il Responsabile Ufficio Protezione Civile
Cosimo D'Errico



Il Commissario Straordinario
Dott. Fabio COLAPINTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2018, n. 266

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2018, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 7/2014 e della L.r. 38/2016.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923.

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998.

VISTA la L. n. 353 del 21/11/2000.

VISTA la L. n. 100 del 12/07/2012.

VISTO il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018.

VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000.

VISTO il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i..

VISTA la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali.

VISTA la L.R. n. 7 del 10/03/2014.

VISTA la L.R. n. 38 del 12/12/2016.

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta - Andria - Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923.

VISTO l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTA la L. n. 116 del 11/08/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale".

VISTO il D.Lgs n. 152 del 2006 e s.m.i.

VISTO il R.R. n. 28 del 22/12/2008 "Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007.

VISTO il Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2016 "Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive comunitaria 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di interesse comunitario (SIC)" ha come finalità il mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario in coerenza con la rete ecologica "Natura 2000".

VISTE le Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i. nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008.

VISTA la Deliberazione n. 585 del 10/04/2018 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 - 2020.

VISTO il Regolamento CE n. 73/2009 che stabilisce la disciplina del regime di Condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale.

VISTO che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", dell'art. 3 della legge n. 353/2000 e dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2018 la pericolosità degli incendi boschivi.

RITENUTO di confermare anche per l'anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 15 settembre, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno lo stato di allertamento delle strutture operative, ovvero di posticiparlo al 30 settembre.

VISTO che, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, presso la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia viene attivata con modalità H24 la Sala Operativa Unificata Permanente di cui alla L.

353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l'impiego delle forze in campo disponibili.

DECRETA

Art. 1)

Finalità e obiettivi

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2018 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

Art. 2)

Divieti su aree a rischio di incendio boschivo

A integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Art. 3)

Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge regionale n. 38 del 12 Dicembre 2016 nonché le linee guida riportate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.

Art. 4)

Concorso degli Enti locali alla lotta attiva AIB

Ai sensi della L.R. n. 18/2000, art. 16 e L.R. n. 7/2014 artt. 6 e 7, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni Comunali, nell'ambito del proprio territorio, su cui insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile

nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 18 della legge regionale n. 7 del 10/03/2014 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Sezione Protezione Civile regionale.

Le Amministrazioni Comunali devono comunicare tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'A.I.B. 2018, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.

Art. 5)

Sanzioni

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art. 3 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 12/12/2016.

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.

Art. 6)

Vigilanza

Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme del presente Decreto, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Art. 7)

Osservanza delle norme

Ai fini dell'osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 8)

Pubblicazione

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a - i dell'art. 6 della L.R. n.13/94.

Art. 9)

Entrata in vigore

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Art. 10)

Disposizioni finanziarie

Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

Bari, li 30 APR. 2018

EMILIANO

